Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 17 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 2392.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna.

N. 2392. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 114. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 186.

Erezione in ente morale della « Fondazione Francesco Giordani », con sede in Roma.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione Francesco Giordani », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 88. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 187.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Nocera Inferiore (Salerno).

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Nocera Inferiore (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 111. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, numero 740;

Visto il decreto presidenziale in data 14 febbraio 1963, con il quale si è provveduto a nominare la Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1963-64;

Vista la lettera del 2 dicembre 1963, n. 43146 del capo di Gabinetto del Ministero dei trasporti, con la quale comunica che il dott. ing. Mario Forte, direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano, che faceva parte di detta Commissione consultiva, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. ing. Mario Forte, in seno alla predetta Commissione consultiva, con altro funzionario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il dott. ing. Aldo Rossetti, direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano, su designazione del Ministero dei trasporti è nominato componente la Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il restante periodo del biennio in corso, in sostituzione del dott. ing. Mario Forte, collocato recentemente a riposo per raggiunti limiti di età.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1964

SEGNI

Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Registro n. 1, foglio n. 377

(3334)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 1964.

Nomina dell'on. Angelo Salizzoni a presidente del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento riguardante la gestione dei notiziari e servizi informativi per l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

Visto il decreto 14 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 23, con il quale è stato provveduto alla costituzione presso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero, previsto dall'art. 1 del citato regolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 301, con il quale l'on. Crescenzo Mazza è stato nominato presidente del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero;

Considerato che con decreto 8 dicembre 1963, il Presidente della Repubblica ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. Angelo Salizzoni e che pertanto dovrà essere chiamato a far parte del predetto Comitato in qualità di presidente, in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza;

Decreta:

L'on. Angelo Salizzoni è nominato presidente del Comitato misto programmi dei notiziari e servizi informativi per l'estero, in sostituzione dell'on. Crescenzo Mazza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 303

(3228)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1964.

Nomina dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per il quadriennio 1964-1968.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, col quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che nei giorni 14 e 15 gennaio 1964 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;

Ritenuto di dover procedere, tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, alla nomina dei dodici membri di detti Comitati prevista dalla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visto l'art. 32 del regolamento sopra menzionato che dispone di prescegliere detti membri avuto riguardo alla ripartizione di cui all'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 283 il quale stabilisce che i componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche durano in carica un quadriennio;

Decreta:

Sono nominati componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio 1964-1968:

Teani ing. Renato, per le Scienze matematiche;

Merlin prof. Michelangelo, per le Scienze fisiche;

Quilico prof. Adolfo, per le Scienze chimiche;

Giustiniani prof. Piero, per le Scienze chimiche;

Rizzoli prof. Carlo, per le Scienze biologiche e mediche;

Calosi prof. ing. Carlo, per le Scienze geologiche e minerarie;

Barbieri prof. Raffaele, per le Scienze agrarie;

Goidanich prof. Athos, per le Scienze agrarie;

Bozza prof. Gino, per le Scienze di ingegneria e architettura;

Quintavalle dott. ing. Bruno Antonio, per le Scienze di ingegneria e architettura;

Saraceno prof. Pasquale, per le Scienze economiche, sociologiche e statistiche;

Martinoli ing. Gino, per le Scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1964

MORO

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Diano Marina ad oriente del capo Berta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita ad oriente di capo Berta nel comune di Diano Marina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Diano Marina;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Diano Marina;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta di natura collinare ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un fondale panoramico di notevole bellezza paesistica, per il complesso urbano — che ne resta valorizzato e qualificato — e per i punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama del litorale;

Decreta:

La zona sita nel territorio nel comune di Diano Marina ad oriente del capo Berta è così delimitata: confine con il comune di Diano Castello; a est: rio Varcavello fino alla strada carrozzabile per Diano Calderina, tratto della strada suddetta fino alla curva soprastante il cimitero, allineamento tangente alla predetta curva sino all'intersezione con il rio di Gorleri sino al confine a monte della linea ferroviaria, confine a monte della linea ferroviaria sino all'imbocco della galleria di capo Berta, allineamento tangente all'imbocco della galleria sino al mare; a sud: litorale marino; a ovest: confine col comune di Imperia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Diano Marina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno ventuno marzo millenovecentosessantadue, alle ore 15,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) DIANO MARINA:

a) proposta di vincolo d'insieme della regione ad oriente del capo Berta;

(*Omissis*).

3) DIANO MARINA:

a) proposta di vincolo d'insieme della regione ad oriente del capo Berta;

Il soprintendente propone per il vincolo la regione ad oriente del capo Berta, delimitata in rosso su una planimetria che sottopone all'esame della Commissione.

Il sindaco di Diano Marina, sig. Massimo Pizzarello, richiamando le osservazioni già fatte dal sindaco di Diano Castello, chiede che la Commissione sospenda ogni decisione in merito per dargli modo di informare della questione il proprio Consiglio comunale e presentare eventuali proposte.

Ritiene comunque che la zona proposta per il vincolo sia troppo vasta.

Il Soprintendente chiarisce la competenza della Commissione nel proporre le zone da includere negli elenchi ufficiali delle bellezze naturali.

La Commissione provinciale dopo ampia discussione, a cui prendono parte tutti gli intervenuti, a maggioranza approva, con l'astensione del sindaco di Diano Marina, la proposta di vincolo, per la zona indicata come segue:

Nord: confine con il comune di Diano Castello;

Est: rio Varcavello fino alla strada carrozzabile per Diano Calderina, tratto della strada suddetta fino alla curva soprastante il cimitero, allineamento tangente alla predetta curva sino all'intersezione con il rio di Gorleri sino al confine a monte della linea ferroviaria, confine a monte della linea ferroviaria sino all'imbocco della galleria di capo Berta, allineamento tangente all'imbocco della galleria sino al mare;

Sud: litorale marino;

Ovest: confine con il comune di Imperia.

Il capitano Paolo Languasco, della capitaneria del porto di Imperia, fa presente che per il vincolo interessante il Demanio marittimo occorrerà l'assenso del Ministero della marina mercantile.

La motivazione dell'importante interesse pubblico viene definita come segue:

zona collinare di capo Berta a ponente dell'abitato avente interesse come fondale panoramico di notevole bellezza per il complesso urbano che ne resta valorizzato e qualificato e per i punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama del litorale.

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: dott. Bruno NOVARO

Il segretario: geom. Valentino ASTUTI

(3357)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1963.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1957 n. 1925, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959 e modificato con decreti ministeriali 9 marzo 1960, 3 maggio 1961 e 8 gennaio 1963;

Visti i decreti interministeriali in data 10 ottobre 1961 e 21 novembre 1963, concernenti la nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto per il quadriennio 1961-1964;

Vista la lettera in data 12 dicembre 1963, con la quale il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha designato consigliere di amministrazione il dott. Mario Saini in sostituzione del dott. Bruno Zauli, deceduto;

Decreta:

Il dott. Mario Saini, segretario generale del Comitato olimpico nazionale italiano, è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale tiliano, in sostituzione del dott. Bruno Zauli, deceduto.

Il predetto resterà in carica per il quadriennio in corso 1961-1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1964.

Modifica alla tabella riguardante le caratteristiche e tolleranze dei gradi di lavorazione, dei tipi, gruppi e relative denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1963, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 15 del 18 gennaio 1963.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1963, con il quale venne stabilita la tabella concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero e l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 63 del 6 marzo 1963;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella relativa alle caratteristiche e tolleranze dei gradi di lavorazione riguardanti i tipi, gruppi e relative denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, modificazioni per esigenze di carattere tecnico;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti i tipi di riso a lavorazione di 1° grado, « Superfino extra », « Fino extra », « Semifino extra », « Originario extra », la percentuale di tolleranza relativa alla presenza di grani gessati è elevata al 2,50 %.

Per il tipo di riso a lavorazione di 2° grado, « Superfino », la percentuale di tolleranza relativa alla presenza di grani gessati è elevata al 3,50 %.

Per tutti i tipi di riso a lavorazione di 2° grado, « Fino », « Semifino », « Originario », la percentuale di tolleranza relativa alla presenza di grani gessati è elevata al 3 %.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 gennaio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(3416)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.

Determinazione per il periodo 1° settembre 1963-31 agosto 1964 della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del cennato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale di appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1963-31 agosto 1964, al 7,50 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

(3354)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1964.

Autorizzazione alla Società « Gerling Konzern Globale Ruckversicherungs - Aktiengesellschaft », con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami vita e danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Gerling Konzern Globale Ruchversicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e danni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Gerling Konzern Globale Ruckversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione in tutti i rami vita e danni.

Roma, addì 29 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 15 luglio 1932, modificato con decreto del Capo del Governo in data 10 maggio 1940, nonchè i propri decreti in data 9 marzo 1949 e 23 gennaio 1963, con i quali la Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agraria di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle provincie di Bergamo, Cremona, Milano e Pavia e in quello di alcuni Comuni delle provincie di Mantova e Brescia;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, con i decreti in data 15 luglio 1932, 9 marzo 1949 e 23 gennaio 1963, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della provincia di Brescia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca provinciale lombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1964.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di trinciato per sigarette di produzione nazionale denominato « Asso ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo tipo di trinciato per sigarette di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella *B*) annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il nuovo tipo di trinciato per sigarette di produzione nazionale denominato: « Asso »;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, il seguente tipo di trinciato per sigarette di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Asso »: L. 6.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 287. — MONACELLI

(3360)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1964.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Sport Filtro ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, in base al prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il prezzo proposto dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata: « Sport Filtro »;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Sport Filtro »: L. 11.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1964

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1964
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 288. — MONACELLI

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Approvazione del piano tecnico n. 1008 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, relativo all'ampliamento della rete telefonica urbana policentrica di Catania.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14, 20 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici, per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in Compartimenti, Distretti e Settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico n. 1008, con il quale la SET ha sottoposto all'approvazione un ampliamento della rete policentrica di Catania;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 1008 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, relativo all'ampliamento della rete urbana policentrica di Catania, in particolare sono approvati i lavori relativi alle nuove centrali Nesima, Ognina, Barriera, Plaia nonchè i lavori di ampliamento dei cavi di distribuzione e di giunzione della rete urbana di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: Russo

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 gennaio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord della provinciale Varese-Laveno, oltre la villa Bolchini, nell'ambito del comune di Varese;

Considerato che il verbale della suddeta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini de legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisando che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale nonchè un punto di vista accessibile al pubblico, dal quale si gode la visuale dei verdeggianti prati che si estendono ai piedi della collina dominata dagli avanzi della vetusta torre di epoca romana cui fanno da sfondo il sacro monte e il campo dei Fiori;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Varese, delimitata come segue: strada Varese - Laveno - Stradella consorziale di Rampegona - Tangenziale nord sino al mappale 2666 indi 2271, 4097, 3903, 2296, 2297, 2299, 2300, 2106, 2302, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 dell'adunanza del 13 gennaio 1962

1. — *Vincolo della zona a nord della provinciale Varese Laveno, oltre la villa Bolchini, nell'ambito del comune di Varese.*

E' presente il dott. ing. Carlo Giani, Assessore ai lavori pubblici del comune di Varese, in rappresentanza del detto Comune.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Ritenuto che la zona in esame deve essere sottoposta al vincolo di legge al fine di tutelare la bellissimo veduta che si gode dalla strada provinciale Varese-Laveno, costituita

dalla visione dei verdeggianti prati che si stendono ai piedi della collina stessa dominata dagli avanzi della vetusta torre di epoca romana cui fanno da sfondo il Sacro Monte ed il Campo dei Fiori;

Constatato che tale zona costituisce un quadro panoramico di notevole interesse nonchè un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si godono le visuali sopra descritte;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona in questione delimitata nel modo che segue:

Strada Varese-Laveno;

Stradella consorziale di Rampegona;

Tangenziale nord sino al mappale 2666 indi 2271, 4097, 3903, 2296, 2297, 2299, 2300, 2106, 2302.

(*Omissis*).

COMUNE DI VARESE

n. 757 Reg. pubb. Varese, lì 30 ottobre 1963

Il sottoscritto segretario generale del comune di Varese certifica che il presente stralcio del verbale dell'adunanza del 13 gennaio 1962 della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese unitamente alla planimetria, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per tre mesi consecutivi dal 26 luglio al 25 ottobre 1962, senza opposizioni.

Il segretario generale: dott. Francesco BOARETTO

Visto: p. *Il sindaco*
l'assessore delegato: (firma illeggibile)

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1964.

Autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima di Piombino a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, ad eccezione della vaccinazione contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1693, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'Ufficio di sanità marittima di Piombino (Livorno) l'autorizzazione a praticare le sopradette vaccinazioni, ad eccezione di quella contro la febbre gialla, ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Piombino (Livorno) è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, ad eccezione della vaccinazione contro la febbre gialla, ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 125 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 13424, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Latina e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) e *b*') le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) e *b*') sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*') è compresa al n. 9 la strada: « Mura Megalitiche » dalla strada provinciale « Monte Argento - Lungo Mare Scauri » alla Strada statale Appia presso Scauri (km. 0,600) che non è stata classificata provinciale con il citato decreto ministeriale n. 13424;

Vista la nota 8 gennaio 1963, n. 727, dell'Amministrazione provinciale di Latina;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Mura Megalitiche » dalla strada provinciale « Monte Argento - Lungomare Scauri » alla Strada statale Appia presso Scauri (chilometri 0,600).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Budimport - Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Budimport, via Canonica n. 59, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del valore complessivo di lire 2.791.313 (duemilionisettecentonovantunomilatrecentotredici) (tre trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni limitatamente all'importo complessivo di lire 1.832.378 (un milioneottocentotrentaduemilatrecentosettantotto);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione pari al 10% dell'esborso valutario di lire 1.832.378 (unmilioneottocentotrentaduemilatrecentosettantotto) prestata dalla ditta Budimport - Milano.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1964.

Nuove norme in materia di riconoscimento di compensi alle imprese appaltatrici per rincari nel costo degli appalti di opere dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti i decreti ministeriali 3 settembre 1940, n. 857 e 29 gennaio 1946, n. 1850, con i quali, in relazione all'esecuzione di appalti di lavori e forniture per conto del Servizio lavori e costruzioni e del Servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono regolati i riconoscimenti di compensi per maggiori oneri derivati alle imprese appaltatrici da variazioni dei prezzi originari di mercato;

Vista la relazione n. AG.6.2.I/21604 in data 25 marzo 1964 della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali, concernente la proposta di nuove norme in materia;

Sentito il Consiglio di amministrazione della predetta Azienda;

Decreta:

Art. 1.

Per gli appalti di lavori e forniture aggiudicati o affidati, a partire dalla data del presente decreto, dal Servizio lavori e costruzioni o dal Servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è ammessa, fino al 31 luglio 1966, la facoltà di procedere al riconoscimento di compensi alle imprese appaltatrici per rincari derivati da variazioni dei prezzi di mercato intervenute dopo il terz'ultimo giorno del termine utile per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o appalto-concorso, o dopo la data dell'offerta in sede di trattativa privata, quando la predetta Azienda abbia riconosciuto che le variazioni anzidette hanno determinato un aumento in misura superiore al 6 per cento sul costo complessivo delle opere alle originarie condizioni contrattuali.

Art. 2.

Il riconoscimento di compensi relativamente agli appalti di lavori e forniture aggiudicati o affidati prima della data del presente decreto, ma che risultino non ancora collaudati alla data del 1° luglio 1962, è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori e forniture eseguite in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato abbia riconosciuto che il costo di tale parte, alle originarie condizioni contrattuali, è aumentato in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi di mercato intervenute dopo il terz'ultimo giorno del termine utile per la presentazione dell'offerta in sede di licitazione privata o appalto-concorso, o dopo la data dell'offerta in sede di trattativa privata;

b) per la parte dei lavori e forniture eseguite dal 1° luglio 1962 al 31 gennaio 1963, quando la predetta Azienda abbia riconosciuto che l'aumento di cui sopra risulti superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori e forniture eseguite dal 1° febbraio 1963, quando la predetta Azienda abbia riconosciuto che l'aumento di cui sopra risulti superiore al 6 per cento.

Per gli appalti di lavori e forniture, la cui esecuzione interessi più d'uno dei periodi di cui al presente articolo, i conteggi opereranno separatamente per ciascun periodo, in relazione all'importo netto delle opere eseguite nel periodo stesso, indipendentemente dai risultati degli altri periodi.

Le istanze delle imprese appaltatrici intese ad ottenere il riconoscimento dei compensi, devono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per gli appalti di lavori e forniture per i quali la collaudazione sia già intervenuta o intervenga entro l'anzidetto termine, ovvero non oltre la data di collaudazione nei casi in cui tale provvedimento intervenga successivamente.

Art. 3.

I compensi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno determinati applicando le percentuali di aumento, rispettivamente eccedenti le aliquote previste dagli stessi articoli, agli importi dei corrispondenti lavori e forniture contabilizzati in base agli originari prezzi contrattuali al netto del ribasso o aumento offerto, deducendo gli eventuali corrispettivi revisionali spettanti per effetto di clausola contrattuale.

Art. 4.

I compensi medesimi saranno calcolati con sistemi parametrici oppure analitici; alle relative contabilizzazioni potrà procedersi per acconti con le situazioni dei lavori e delle forniture.

Art. 5.

Il Servizio lavori e costruzioni e il Servizio impianti elettrici emaneranno, d'intesa, le disposizioni applicative del presente decreto.

Roma, addì 7 aprile 1964

Il Ministro: JERVOLINO

(3363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 aprile 1964:

Chizzini Dante, notaio residente nel comune di Bubbio, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Asola, distretto notarile di Mantova.

Chieffi Giuseppe, notaio residente nel comune di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova.

Iosa Corrado, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara.

Muzzi Mario, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino.

Speranzini Mario, notaio residente nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze.

Rosanova Pietro, notaio residente nel comune di Somma Vesuviana, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Spagnoli Giovanni, notaio residente nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Narni, stesso distretto.

Morciano Luigi, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto.

Fiorentini Carlo, notaio residente nel comune di Moglia, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna.

Pavanello Albano, notaio residente del comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova.

Cherchi Cesare, notaio residente nel comune di Decimomannu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito in Monserrato, frazione del comune di Cagliari, stesso distretto.

Portera Mario, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Savigliano, distretto notarile di Cuneo.

Aloisio Francesco, notaio residente nel comune di Melito di Porto Salvo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Palermo.

Chiurazzi Vincenzo, notaio residente nel comune di Montespertoli, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Rusconi Fausto, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di San Casciano in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze.

D'Errico Alfredo, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Quarrata, distretto notarile di Firenze.

Valmarana Tommaso, notaio residente nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza.

Soldano Mirella, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino.

Matacena Renzo, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno.

Vannisanti Luciano, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di San Gimignano, distretto notarile di Siena.

Golia Raffaele, notaio residente nel comune di Canosa di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara.

Lombardo Liliana, notaio residente nel comune di Rutigliano, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani.

Picca Domenico, notaio residente nel comune di Benevagienna, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Leyni, distretto notarile di Torino.

Granaglia Andrea, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Lanzo Torinese, stesso distretto.

Reviglione Agostino, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino.

Barbis Carla Maria, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Brugnato, distretto notarile di La Spezia.

Simeone Giacinto, notaio residente nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Barletta, stesso distretto.

(3414)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco specificata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Rossi Luigi, residente nel comune di Milano, dal 13 aprile 1964.

(3415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in San Vincenzo (Livorno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13497/11301 in data 3 aprile 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Rimigliano, con sede in San Vincenzo (Livorno), deliberato dal commissario straordinario in data 28 giugno 1963.

(3292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1964, la provincia di Massa Carrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3402)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1964, la provincia di Cosenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.405.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3403)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1964, il comune di Cassaro (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3407)

Autorizzazione al comune di Luzzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1964, il comune di Luzzana (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3404)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1964, il comune di Filattiera (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3405)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1964, il comune di Corna Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.998.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3406)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1964, il comune di Polignano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1220 della *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1964.

(3408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Tullio Buzzutti, nato a Brozzi (Firenze) il 2 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze il 22 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3373)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Boselli » di Savona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona, numero 23615, Div. 3ª, del 19 agosto 1963, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo Boselli », di Savona, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 400.000 - Buoni novennali Tesoro 5 %, disposta dalla prof.ssa Savio Anna Maria ved. del prof. Pietro Torti, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Pietro Torti ».

(3375)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, ad accettare delle donazioni.

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 34794/1/14/4/II del 30 agosto 1963, la prof.ssa Molinini Flora Cereser nella sua qualità di presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, è autorizzata ad accettare in nome e per conto della Cassa stessa, la donazione da parte della prof.ssa Itala Polo Spegazzini dei titoli di Stato - Obbligazioni Ferrovie dello Stato 5.50 %, per un valore nominale di L. 125.000, da destinare alla costituzione di un premio di studio da intitolarsi alla memoria della prof.ssa Anna Maria Tramontini.

(3374)

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 39410/1/14/4/II del 2 ottobre 1963, la prof.ssa Molinini Flora Cereser nella qualità di presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, è autorizzata ad accettare, in nome e per conto della Cassa stessa, la donazione da parte del prof. Athos Sivieri, della somma di L 250.000, in obbligazioni ferroviarie 5,50 % - 1953, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del « prof. Gerolamo Vittorelli ».

(3376)

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 40369/1/14/4/II del 2 ottobre 1963, la prof.ssa Molinini Flora Cereser, nella qualità di presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, è autorizzata ad accettare in nome e per conto della Cassa stessa, la donazione, da parte del prof. Girolamo Vittorelli, della somma di L. 50.000 - Buoni novennali del Tesoro 5 % - 1968, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Ludovico Ticchioni ».

(3377)

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 41433/1/14/4/II del 23 ottobre 1963, la prof.ssa Molinini Flora Cereser, nella qualità di presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, è autorizzata ad accettare, in nome e per conto della Cassa stessa la donazione da parte del sig. Monti cav. Ruggero della somma di L. 300.000, in titoli di Stato, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Mario Monti ».

(3378)

Con decreto del prefetto della provincia di Treviso, numero 40368/1/14/4 Div. II del 2 ottobre 1963, la prof.ssa Molinini Flora Cereser, nella qualità di presidente della Cassa scolastica della Scuola media statale « Augusto Serena », di Treviso, è autorizzata ad accettare, in nome e per conto della Cassa scolastica stessa, la donazione, da parte del prof. Athos Sivieri della somma di L. 100.000 in Buoni novennali del Tesoro 5 %, per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome del « Prof. Giuseppe Bazzo ».

(3379)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964, registro n. 7, foglio n. 199, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal sig. Agostino Della Pina in data 27 novembre 1962, avverso la deliberazione n. 22 del 16 novembre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma gli ha negato l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione della provincia di Parma.

(3398)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cosenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cosenza colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Paladi, Pietrapaola, Rossano, Scala Coeli, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese, Villapiana, Acri, Bisignano, Cassano Ionio, Civita, Acquaformosa, Altomonte, Aprigliano, Carolei, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Celico, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Laino Bruzio, Lappano, Lattarico, Lungro, Luzzi Malvito, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, Paterno Calabro, Pedace, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, Rovito, Santa Caterina Albanese, San Basile, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentaro, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Spezzano Albanese, San Vincenzo la Costa, Saracena, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Tarsia, Terranova di Sibari, Torano Castello, Trenta, Zumpano, Aiello Calabro, Attilia, Amantea, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bonifati, Buonvicino, Carpanzano, Cellara, Cetrano, Cleto, Colosimi, Diamante, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscando, Grimaldi, Grisolia Cipollina, Guardia Piemontese Terme, Lago, Maierà, Malito, Mangone, Marzi, Mottafollone, Orsomarso, Panettieri, Paola, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, Praia a Mare (Sezioni Aieta, Tortora), Rogliano, Sant'Agata d'Esaro, Santa Domenica Talao, San Donato Minea, Sangineto, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Nicola Arcella, San Sosti, Santo Stefano Rogliano, Scalea, Scigliano e Verbicaro.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3383)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1963, integrativo del decreto in data 15 novembre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cereseto e Sala Monferrato.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3387)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1963, integrativo del decreto in data 18 ottobre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trapani colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcamo, Campobello di Mazara (Sezione I e II), Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Salemi, Santa Ninfa e Trapani.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3388)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1963, integrativo del decreto in data 30 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alì Marina, Alì Superiore, Alcara li Fusi, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Caprileone, Caronia, Casalvecchio Siculo (Sezioni Casalvecchio Siculo e San Filippo), Castel di Lucio, Castelmola, Castell'Umberto, Castroreale, Rodi Milici, Cesarò, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Floresta, Forza d'Agrò, Sant'Alessio Siculo, Francavilla di Sicilia, Brazzanò, Furci Siculo (Sezioni Furci Siculo e Melia), Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Giardini, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letoianni Gallo d'Oro, Librizzi, Limina, Lipari (Sezioni di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Vulcano e Lipari), Longi, Malfa, Malvagna (Sezione di Malvagna e Cuba), Mandanici, Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagna Reale, Montalbano di Elicona, Motta d'Affermo, Motta Camastra, Naso, Nizza Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara (Sezioni di Pagliara e Locadi), Patti, Pettineo, Piraino, Raccuia, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina (Sezione Roccavaldina), Roccella Valdemone, Rometta, Sant'Agata di Militello, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Maria Salina, Santa Teresa di Riva (Sezione di Santa Teresa di Riva e Mancasarina), Sant'Angelo di Brolo, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santo Stefano di Camastra, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Saponara Villafranca, Savoca, Scaletta Zanclea (Sezioni di Scaletta Zanclea e Guidomandri), Sinagra, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria, Venetico e Villafranca Tirrena.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3384)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Gorizia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Gorizia colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Brazzano, Boschini, Capriva del Friuli, Castel Rubbia, Contado, Cormons, Corona, Doberdò del Lago, Farra d'Isonzo, Fogliano, Fratta di Romans, Gabria al Vipacco, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Iamiano, Lucinico, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Morano, Mossa, Peci, Piedimonte del Calvario, Piuma, Poggio III Armata, Prati, Redipuglia, Romans d'Isonzo, Ruppa di Merna, Sagrato d'Isonzo, Salcano, Sant'Andrea di Gorizia, San Martino del Carso, San Mauro all'Isonzo, San Michele del Carso, San Lorenzo di Mossa, San Pietro di Gorizia, Savogna d'Isonzo, Vallone, Vermegliano, Versa, Vertoiba di Sotto, Vertoiba di Sopra e Villesse.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3385)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Foggia colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Ortanova.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3386)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Lecce colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Lecce colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Nociglia, Ruffano, Salice Salentino, Squinzano e Veglie.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3389)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1963, integrativo del decreto in data 5 giugno 1962 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Partinico e Villafrati.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3390)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pesaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pesaro colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cantiano, Fossombrone, Lunano, Peglio, Urbania e Urbino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3391)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Verona colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1963 integrativo del decreto in data 18 ottobre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Verona colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Grezzana (Sezioni *A*, *B* e *C*), Mezzane di Sotto, Illasi, Negrar (Sezioni Negrar e Prun-Negrar), Soave, Tregnago (Sezioni *A* e *B*), Verona (frazioni Mizzole (Sezioni *A* e *B*) e Montorio Veronese (Sezione *L*).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3392)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cuneo colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Fossano, Genola, Mondovì e Savigliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3395)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1963, integrativo dei decreti in data 18 luglio e 21 novembre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Matera colpite nello anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale nel territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Ferrandina, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tursi e Pomarico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3393)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1963, integrativo dei decreti in data 23 luglio e 3 novembre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Monopoli e Ruvo di Puglia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3394)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento di cui al decreto 28 dicembre 1961 relativo allo scioglimento della Società cooperativa agricola « Arrone », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1964, si revoca il precedente provvedimento in data 28 dicembre 1961, con il quale fu disposto lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola « Arrone », con sede in Roma, e la nomina di un commissario liquidatore.

(3297)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa, della Società cooperativa « Cantina Sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° aprile 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Cantina Sociale delle Colline Moreniche », con sede in Viverone (Vercelli), composto dei signori:

Calderini ing. Giovanni, presidente;

Arborio di Gattinara marchese comm. Mercurio, Arborio di Gattinara Feltrinelli marchesa Teresa, Franzi rag. Piero e Pozzo geom. Flavio, membri.

(3298)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Aquino Servizi Automobilistici di Cosenza (ASAC).

Con decreto 24 marzo 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Aquino Servizi Automobilistici di Cosenza (A.S.A.C.), addetto agli autoservizi urbani.

(3300)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Bellezza, 15	Farmila	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3130 dell'8 gennaio 1964	—
2	Tavernerio (Como)	Bioterapici Italo-Svizzeri	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3133 del 15 gennaio 1964	Trasferimento da Milano via Solari, 9
3	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43	Chemil	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreo n. 3135 del 15 gennaio 1964	Trasferimento da Milano via Paolo Rotta, 13-15
4	Rastignano (Bologna), via Nazionale, 38-2	Medal Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3137 del 15 gennaio 1964	—
5	Milano, corso Concordia, 10	Bivi-Farma	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3141 del 27 gennaio 1964	—
6	Liscate (Milano), nuova Strada Rivoltana	Prodotti Beolet	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3142 del 27 gennaio 1964	Trasferimento da Sesto Fiorentino (Firenze) via Berchet
7	Bologna, via della Villa, 17-19	Zanardi	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3143 del 27 gennaio 1964	Trasferimento da Bologna via del Pratello, 23-A
8	Treviso, via Gaia da Camino, 7	Laboratorio del Criston	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3145 del 3 febbraio 1964	Trasferimento da Treviso vicolo Pinelli, 4
9	Milano, via Calatafimi, 5	Italseber	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 3146 del 3 febbraio 1964	—
10	Catania, via N. Coviello, 15-B	S.I.F.I.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3147 del 14 febbraio 1964	—
11	Torre Pellice (Torino), via Filatoio, 12	Geymonat	Specialità medicinali chimiche	Decreto n 3149 del 19 febbraio 1964	—
12	Dolzago (Como), via Montecuccoli, 1	Stabilimento C.E.A. di Luigi Amedeo Bonomelli S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3150 del 20 marzo 1964	Modifica della ragione sociale da Stabilimento C.E.A. di Luigi Amedeo Bonomelli - Società di fatto
13	San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 39	Esseti - Lab. Chim. Farmaco-Biologico	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3154 dell'11 marzo 1964	Trasferimento da Firenze via A. Volta, 52
14	Torre Boldone (Bergamo), via Reich, 23	O.F.I. Off. Farmac. Ital.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3156 del 26 febbraio 1964	Trasferimento da Bergamo, viale Roma, 4
15	Parma, via Manara, 1	Prochena	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3157 del 20 marzo 1964	Trasferimento da Parma, via M. d'Azeglio, 20
16	Genova, via Francesco Pozzo, 14	Farmaceutici Ecobi	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3158 del 26 febbraio 1964	Modifica della denominazione sociale da Lab. Chimico Emmebi
17	Milano, via Darvin, 20	Ist. Sieroterapico Milanese S. Belfanti	Vaccino per la poliomielite inattivato concentrato e purificato	Decreto n. 3160 del 9 marzo 1964	—
18	Napoli, via San Giacomo dei Capri, 66	Ist. Sieroterapico Ital.	Vaccino per la poliomielite inattivato purificato e concentrato	Decreto n. 3161 del 9 marzo 1964	—

(3303)

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1964

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	*Note*
1	Cavazzale (Vicenza), via G. Roi	Vete	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3129 dell'8 gennaio 1964	per rinuncia
2	Milano, via R. Arnò, 11	Laboratorio Chimico Lombardo	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3132 del 14 gennaio 1964	per rinuncia
3	Firenze, via Bellini, 17	Picci & Mantovani	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3134 del 19 febbraio 1964	per rinuncia
4	Milano, via Giambellino, 98	Farmaceutici Europa	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 3137 del 15 gennaio 1964	per rinuncia
5	Genova, via C. Rolando, 8/A	Laboratorio Chimico Farmaceutico Dott. G. Martini	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 3148 del 14 febbraio 1964	per rinuncia

(3302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 16 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,94	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,22	578,20	578,35	578,25	577,75	578,25	578,17	578,25	578,25	578,25
Fr. Sv.	144,56	144,62	144,62	144,63	144,60	144,58	144,64	144,55	144,59	144,63
Kr. D.	90,58	90,60	90,61	90,61	90,60	90,59	90,61	90,58	90,60	90,60
Kr. N.	87,42	87,42	87,42	87,43	87,40	87,42	87,4075	87,45	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,51	121,58	121,58	121,58	121,50	121,51	121,59	121,50	121,52	121,52
Fol.	173,27	173.22	173.27	173,235	173,25	173,26	173,23	173,28	173,26	173,25
Fr. B.	12,55	12,551	12,5525	12,55375	12,55	12,55	12,5525	12,55	12,55	12,555
Franco francese	127.54	127,54	127,54	127,5325	127.57	127,54	127,515	127,52	127,54	127,54
Lst	1748,87	1749 —	1749,05	1749,05	1748,50	1748,99	1749 —	1749 —	1749,07	1749,20
Dm. occ.	157,23	157,23	157,24	157,23	157,25	157,24	157,24	157,25	157,24	157,23
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,19625	24,15	24,20	24,189	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,815

Media dei titoli del 16 aprile 1964

Rendita 5 % 1935	108,775
Redimibile 3,50 % 1934	94,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,975

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,21
1 Franco svizzero	144,635
1 Corona danese	90,61
1 Corona norvegese	87,419
1 Corona svedese	121,585
1 Fiorino olandese	173,232
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	127,524
1 Lira sterlina	1749,025
1 Marco germanico	157,235
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente;

c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero *cinque del presente articolo*, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni *sessanta*, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redigersi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo articolo 5;

n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso Essa è dipsposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte sulle materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un'altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini del l'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica Amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciata dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

m) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, ri-

lasciata del prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

p) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la dichiarazione del punteggio conseguito;

r) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

t) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della poverta dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 2 marzo 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 29, foglio n. 93. — GALLUCCI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redarsi su carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . (prov di .) in via . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centosessanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno (1) . e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . ,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure (2) . . . ,

d) ha riportato (3) . . ,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . ,

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . ,

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . ,

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame (6) . . ,

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . . .

Firma (8) . . . .

Note:

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3281)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione di invalidi di guerra;

Ritenuto che in assenza di particolari norme che regolino il reclutamento del personale del ruolo ragionieri, siano da applicare, per analogia, le disposizioni riguardanti i concorsi del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito il diploma di ragioniere o di perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente secondo i precedenti ordinamenti scolastici;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali;

C) essere cittadino italiano;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera esecutiva

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

Termine per il possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

I requisiti di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 200 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande che pervengano dopo il termine suddetto o siano difformi dallo schema allegato, per quanto riguarda le formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita;

2) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni ventuno il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale o civile;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico deve attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 200 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto. Gli aspiranti ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni, espressamente rilasciati ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

7) diploma originale di ragioniere o di perito commerciale, ovvero un titolo di studio corrispondente, secondo i precedenti ordinamenti scolastici. Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione

del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo 2°, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si osserverà altresì l'art. 2 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, in quanto compatibile con le norme indicate nel precedente comma ai sensi dell'art. 385 del citato testo unico e dell'art. 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

Materie di esame

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) computisteria, ragioneria generale ed applicata e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli delle biblioteche pubbliche statali, delle soprintendenze bibliografiche e dell'Istituto di patologia del libro.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 11.

Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso potranno aspirare alla nomina nelle sedi di Bari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Sassari e Verona e in quelle altre sedi che dovessero successivamente rendersi vacanti a seguito di movimenti di personale o per altre cause.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1964
Registro n. 23, *foglio n.* 371

Schema della domanda su
carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di personale di carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . di non aver riportato condanne penali (2), di essere in possesso del diploma (3) . . . . conseguito

presso l'Istituto . . . . . . nell'anno scolastico . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (5) . .

Il sottoscritto fa presente di aver diirtto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . .

Il sottoscritto dichiara infine di essere disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, le seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (7) . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ovvero quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

. lì . . 1964

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (8) .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Indicare di quale diploma di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso il candidato è in possesso.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare le Amministrazioni e i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate all'art. 14 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3080)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a diciotto posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1963 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 972 (11)PI/a3 in data 16 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1963, registro n. 91, foglio n. 394 con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami e diciotto posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto 14 settembre 1962, n. 1073.

(3315)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria delle vincitrici del concorso per titoli a settantadue posti di vice-assistente in prova nel ruolo delle assistenti di economia domestica rurale della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 3, del 27 marzo 1964 pubblica il decreto ministeriale 20 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1964, registro n. 4, foglio n. 366, che approva la graduatoria delle vincitrici del concorso per titoli a settantadue posti di vice-assistente in prova nel ruolo delle assistenti di economia domestica rurale della carriera di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1962.

(3409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1964, n. 26864, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1964, registro n. 5, foglio n. 339, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 12 gennaio 1693, n. 649;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1964, con la quale il prof. Antonio Amoroso che, in qualità di membro, ha partecipato alle sedute preliminari della Commissione suddetta ed alle prove scritte del concorso, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per le ulteriori sedute;

Considerata la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Nella Commissione esaminatrice per il sopra citato concorso a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, il prof. Antonio Amoroso, membro della Commissione stessa, viene sostituito con il prof. Alfredo Mazzocchi, titolare di topografia e disegno topografico nell'Istituto tecnico per geometri « Quintino Sella » di Roma.

Roma, addì 24 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1964
Registro n. 14, *foglio n.* 123

(3410)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Avviso di rettifica relativo alla graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

Nel decreto 24 marzo 1964 del veterinario provinciale di Ascoli Piceno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 in data 8 aprile 1964, pagina 1439, prima colonna, al n. 12 della graduatoria, il nominativo « Zampetti Sergio », viene rettificato in « Zampetti Giorgio ».

(3350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1028 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Salvatore Rovella, presidente della predetta Commissione, vice prefetto vicario, trasferito ad altra sede;

Vista la nota n. 4787 in data 14 marzo 1964, con la quale il prefetto di Caltanissetta designa quale presidente della Commissione di cui trattasi il vice prefetto vicario dott. Vittorio Manzella;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vittorio Manzella, vice prefetto vicario, è nominato presidente della Commissione del concorso indicato in premessa in sostituzione del dott. Salvatore Rovella.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, presso i locali dell'Ospedale V. E. II di Caltanissetta.

Copia del presente decreto sarà anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 31 marzo 1964

Il medico provinciale: CIRCO

(3330)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 262 e 263 in data 31 gennaio 1964, con i quali venivano rispettivamente approvata la graduatoria al concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962 ed assegnate ai vincitori le relative sedi;

Visto che il dott. Altopiedi Carmelo dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pesche ha fatto conoscere di rinunziare alla condotta stessa;

Esaminate le domande presentate dai candidati dichiarati idonei e tra queste risulta che solo il dott. Giacomo Formichelli ha chiesto in ordine di preferenza come terza sede quella del comune di Pesche;

Vista la propria nota n. 1255 del 9 marzo 1964 recapitata al dott. Formichelli Giacomo il 10 marzo 1964;

Vista la nota del dott. Giacomo Formichelli in data 18 marzo 1964 qui pervenuta il 21 marzo 1964, con la quale lo stesso dichiara di accettare la condotta medica di Pesche;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giacomo Formichelli è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pesche al posto del dott. Altopiedi Carmelo rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Campobasso, addì 6 aprile 1964

Il medico provinciale: TURSI

(3412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2041 del 6 marzo 1964;

Considerato che delle sedi assegnate, risultino vacanti, per mancata accettazione dei vincitori, quella di Motta San Giovanni, frazione Lazzaro, e quella del comune di Santo Stefano d'Aspromonte;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto precedentemente disposto con decreto n. 2041 del 6 marzo 1964;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Muritano Vincenzo: Motta San Giovanni (frazione Lazzaro);

2) Praticò Francesco: Santo Stefano d'Aspromonte.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 4 aprile 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(3321)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.